

TRIBUNALE DI PALERMO

00186

SEZIONE I^a CORTE DI ASSISE

UDIENZA DEL 22 APRILE 1992
BOBINA N. 2

TRASCRIZIONE UDIENZA

Deposito in Cancelleria
il 23.4.92
IL CANCELLIERE

Perito:
Vincenza Lo Verde
Via G.nni Prati n.15 PALERMO

Avv. ODDO: ...l'imputato si cristallizza a quel momento con quei due mandati di cattura e con quell'interrogatorio di cui abbiamo rilevato i limiti, dalla lettura degli atti depositati ai sensi del 372, apprendiamo che in data 19.10.89 è stato emesso mandato di cattura nei confronti di Fioravanti Giuseppe Valerio, e Cavallini Gilberto, mandato di cattura che non viene notificato a Calò nel quale mandato di cattura costoro vengono indicati come esecutori materiali dell'omicidio del compianto Presidente Mattarella, e vengono posti in relazione, in concorso con una persona deceduta che era Mangiameli Francesco. Che cosa segna questo mandato di cattura con riguardo al profilo che ci occupa, cioè il 376? Segna una significativa inversione, un vero e

proprio ribaltamento dei termini del fatto. Perché? Perché si dice in quel mandato di cattura, non siamo più in presenza di un crimine tipicamente mafioso, anzi quel mandato di cattura trova la sua giustificazione proprio nel fatto che l'omicidio non sarebbe da ascrivere nella formulazione del fatto, diciamo che è contenuta a quel momento e che poi sarà ripresa nell'ordinata sentenza, giova adesso segnalàrlo, dicevo, siamo di fronte ad una deliberazione che è presa fuori dall'organo commissione. Che significa? Che gli asseriti mandanti, o l'asserito mandante non si qualifica più per il fatto di essere componente di un organo ma per il fatto di avere spiegato certe attività, che nel mandato di cattura e soprattutto negli atti



successivi leggasi ordinanza di rinvio a giudizio, vengono tipicizzati attraverso una serie di riferimenti in particolare, per quanto riguarda Calò gli si ascrive un determinato compito sul quale non è il caso di immorale, ma sul quale è possibile a questo difensore dilungarsi, e naturalmente, ma che è certamente...

PRESIDENTE: Che infatti si sta dilungando.

Avv. ODDO: Si signor Presidente, però io...

PRESIDENTE: Nelle questioni bisogna essere concisi.

Avv. ODDO: Ritengo, ma è un processo che si offre pochissimo alla concisione, perchè è un processo che ha avuto 12 anni di istruzione, e che noi abbiamo ricevuto, e questo sarà poi oggetto da qui a momento...

PRESIDENTE: Io spero proprio che non ci siano 10 anni di dibattimento.



Avv. ODDO: Noi siamo i primi ad aspirare a questo. Dicevo a quel momento e con gli atti successivi il fatto è rappresentato in termini diversi. Che cosa significa questo in termini giuridici e per gli effetti che provoca sul 376? Lo segnalo naturalmente soprattutto ai giudici popolari. Il nostro c.p.p. prevedeva la possibilità di essere rinviati a giudizio allorchè si verificassero soltanto due condizioni: o che l'imputato fosse stato interrogato sul fatto, per cui poi si procedeva; ovvero che lo stesso fosse stato colpito da un mandato di cattura avuto un ordine di cattura rimasto inesequito. Che cosa significava? Significava questa la realizzazione di un principio giuridico di civiltà che era quello del contraddittorio processuale. L'imputato insegnava la



dottrina, la giurisprudenza, pacificamente, doveva essere messo in condizioni e discolarsi da ogni addebito, è ovvio che il problema e qui ritorno più sul piano tecnico, è quello della definizione di fatto agli effetti che ci riguardano. Ora la dottrina e la giurisprudenza e su questo rimando senz'altro alle note, hanno enucleato tre concetti nel codice precedente di fatto che ci possono riguardare. Un primo riguarda molto sinteticamente la imputazione, e non è questo quello riguardato ai sensi del 376, un altro riguarda invece la rappresentazione della condotta e dei suoi elementi anche soggettivo, un terzo concetto di fatto ha rilievo sotto il 477 e quindi non ci occupa neanche in questa sede, perchè afferisce alla corrispondenza



fra sentenza ed accusa contestata. Che cosa si dice in particolare? Che per potersi dire un fatto realmente contestato è necessario che tutti gli elementi condotta, elemento psicologico, modalità relativa al tempo, al luogo all'oggetto materiale ed allo strumento, vengano rappresentate all'imputato. Cioè non è sufficiente dire se imputato di avere ucciso Tizio, questo non sarebbe sufficiente a discolparsi, secondo questo insegnamento che mi pare non dubitabile. Perché verteremmo in una ipotesi assolutamente generica. E' necessario invece dire qual'è il ruolo, qual'è la modalità, si parla addirittura di strumento, pensiamo che nel caso di persona a cui è attribuita il fatto soltanto della perpetrazione ideologica di un



crimine, questo fatto ha pure rilievo perchè si dovrebbe ristabilire poi il come, questa perpetrazione si sia materialmente attuata. Nel caso in ispecie abbiamo proprio un'ordinanza di rinvio a giudizio che disegna una ipotesi, ed una ipotesi in relazione alla quale è ritenuto di potere rinviare a giudizio Calò Giuseppe. Nelle note vi sono tutta una serie di rinvii sia dottrinali che giurisprudenziali e mi sembra che siano citati con sufficiente lealtà processuale, perchè non si tratta di argomenti controversi, quelli sui quali.... ho evitato le virgolette ma per il resto sono riportate con estrema fedeltà. Quindi sotto questo aspetto io ritengo che si sia consumata una unità assoluta...

PRESIDENTE: Passiamo all'altra eccezione.

Avv. ODDO : Passiamo alla seconda eccezione.
Come avevamo avuto modo di accennare
nella opportuna interruzione, a
seguito dell'opportuna interruzione
del Presidente il processo si è
protratto nella sua istruzione
formale e sommaria per ben 12 anni
circa, dal primo fatto. Cioè
omicidio Reina. La difesa ha avuto
conoscenza degli atti, quella che
ora si chiama discovery con il nuovo
codice, soltanto con il deposito del
372. Deposito che è stato comunicato
con un avviso urgentissimo dopo 12
anni di istruzione ai difensori...

PRESIDENTE: Questa è una di quelle già fatte in
istruttoria.

Avv. ODDO : Sì signore. Dall'avvocato Reina la
cui...

PRESIDENTE: Molto, molto diffusamente.

Avv. ODDO : ...le cui note condivido appieno.
Signor Presidente dicevo, è stato

raggiunto... la difesa è stata raggiunta da un avviso con il quale si dava notizia del deposito per 30 giorni degli atti in cancelleria. La mole degli atti è un impegno pressochè quotidiano di questo difensore, nell'ordinare copie, nel vedere intanto che cosa era questo processo, non consentivano nei 30 giorni nemmeno il rilascio delle copie stesse. Senza dire che la cancelleria è stata veramente encomiabile perchè è stata a disposizione degli avvocati con estremo spirito di collaborazione e quindi debbo dire che siamo stati messi nelle migliori condizioni per lavorare. E' però il tempo non era certamente sufficiente. Abbiamo chiesto una proroga del termine del deposito degli atti, proroga che è prevista nel codice di rito, proprio

in considerazione dei fatti che possono... come quello che ci occupa, cioè di processi particolarmente voluminosi, particolarmente complessi. Il Giudice Istruttore ha concesso una proroga di 15 giorni. Questo tempo noi non siamo stati posti in condizione di esaminare compiutamente gli atti del processo tantè che tutta una serie di questioni che dovevano essere dedotte entro i termini del 377 del c.p.p che è un termine previsto dal vecchio codice, parlo per i giudici popolari che onera i difensori nella deduzione di nullità ed un termine di 5 giorni...

PRESIDENTE: Ed è previsto a pena di nullità?

Avv. ODDO: Come il 377 sì. Ove non si rilevi...

PRESIDENTE: La determinazione del termine.



Avv. ODDO: Si signore. Infatti io cito una giurisprudenza nelle note ed ora la illustrerò, secondo la quale quando questa proroga nel concreto, dicevo questa proroga cui i difensori hanno diritto, quando questa proroga nel concreto non raggiunga gli effetti di porre i difensori in condizioni di esercitare validamente i propri diritti, qui la mole del processo per dare il metro di paragone aveva consentito al P.M., l'ufficio del P.M. che ha fatto una requisitoria firmata da 4 giudici e vistata e altri tre, e quindi ha potuto ben articolare il proprio lavoro, P.M. che non aveva nè scadenza di termini, nè soprattutto mancata conoscenza degli atti perchè per 12 anni il P.M. aveva o compiuto atti di istruzione direttamente, ovvero vi aveva partecipato. Dicevo il



metro di paragone della necessità e dei tempi ci può essere dato dal fotogramma 946772, in volume 81° degli atti del processo Mattarella. Fotogramma nel quale la notazione del Giudice Istruttore di proroga è in questi termini: richiesta del P.M., la complessità del processo non consente nei termini, anche il P.M. partiva da 30 giorni, non consente di formulare le nostre richieste nel termine di legge, chiediamo una congrua proroga. Il Giudice Istruttore accorda al P.M. la proroga di 60 giorni. Non si comprende perchè una eguale periodo non sia stato concesso ai difensori. Dicevo che partivano già da una posizione di evidente svantaggio, e che dovevano studiare gli stessi atti, perchè non si potrà certo dire che i difensori dovevano curare uno



studio meno approfondito o parziale, perchè se questo avessimo fatto, saremmo stati inadempienti rispetto al nostro dovere professionale. Per completare questo fatto, questo elemento, dico i termini di fatto sono questi e non credo che siano discutibili, quali sono le conseguenze che già la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha connesso alla violazione di questi principi? Con sentenza di Cassazione prima, 05.03.82, che troverete nelle note, ho predisposto anche le note per i signori Giudici Popolari in copia, che troverete più ampiamente diffuse in queste note, la Cassazione ha ribadito, che il principio sancito dal 372, di una proroga congrua dei termini di deposito degli atti risponde ancora



una volta ad un principio che il nostro Stato ha fatto proprio prima sottoscrivendo la convenzione europea dei diritti dell'uomo, e poi nazionalizzandola con una legge dello Stato appunto, i principi di un processo giusto, cioè a dire i principi alla stregua dei quali l'imputato deve essere posto in condizione di difendersi e di esercitare i propri diritti. Nel concreto, tutta una serie di nullità come avevo segnalato, non sono state dedotte e deducibili nel tempo che ci è stato posto a disposizione, alcune noi le abbiamo formulate, ma non tutte quelle cui avevamo diritto. Posso enumerarle perchè le voglio rifare, perchè c'era una riserva espressa nelle note che io avevo depositato al compimento dell'istruzione dove non facevo



altro che confessare la impossibilità per me di esaurire, pienamente il mandato che mi era stato affidato, dicevo avevo fatto una riserva con riguardo ad una serie di nullità che non avevo potuto verificare. Esse possono tra l'altro indicarsi in: Violazione degli art. 309, e 304 bis del c.p.p. e questo non lo ritroviamo nelle note perchè, e comunque chiedo che venga messo a verbale come rilievo di nullità, poi mi risponderà la Corte se riterrà tanto che cosa fare di queste nullità che sono state dedotte in quella forma anomala che mi era consentita, cioè dire esistono delle nullità, che dovevo dedurre adesso ma che non sono stato posto in condizione di dedurre. Faccio il primo esempio, è quello della ispezione di cui si da conto a

fotogramma 918720, del volume 66 degli atti del processo Mattarella, e l'ispezione sui luoghi fatta a Palermo, da Dimitri e dalla polizia giudiziaria e dal Giudice Istruttore. Vero che si formula... è tutto in una forma strana, come molta parte di questo processo, per cui non è che si è proceduto, almeno io non ho trovato un vero e proprio verbale di ispezione. Comunque è stato compiuto un atto di ispezione di cui da conto il teste Dimitri, dicendo: confermo l'ispezione compiuta oggi con la polizia etc. E si è fatta pure una relazione di servizio ritenendo in questo modo di eludere le garanzie difensive stabilite dal 304 bis, che prevedevano invece la partecipazione dei difensori ad un atto istruttorio di questo genere. Ma di queste ce ne

sono innumerevoli.

PRESIDENTE: 304 bis, ispezione. Si vedrà.

Avv. ODDO: Non c'è un vero e proprio verbale signor Presidente, c'è una testimonianza di Dimitri Giuseppe. Dico ripeto questo avrei dovuto probabilmente rilevarlo stante la natura di nullità relativa in quella sede, non l'ho potuto fare. Bene io non vi voglio naturalmente impegnare con tutta quella che può essere una serie di altri rilievi che attengono a perizie etc., che non ho potuto compiere, però visto che fin da questo momento ritengo di segnalare la necessità che vengano portati fuori dal processo una serie di atti, e questo io credo che posso farlo senz'altro già a questo momento, che sono in particolare: gli anonimi che sono tuttavia presenti nel processo; un'altra



serie di atti che sono anonimi perchè non sottoscritti da alcuno come schede, appunti riservati, e ce ne sono miriade. Io posso, ho a parte una elencazione di tutto questo...

PRESIDENTE: Faccia un elenco e lo depositi, questa indicazione così...

Avv. ODDO : Signor Presidente il Giudice Istruttore non li avrebbe dovuti lasciare in processo.

PRESIDENTE: Comunque lei fa un elenco e lo depositi.

Avv. ODDO : Vi sono una serie di atti di Giudici incompetenti , come interrogatori fatte da altre autorità giudiziarie, vi sono testimonianze raccolte da giudici incompetenti perchè già spogliatisi della giurisdizione in questo processo, nel senso che si sono già astenuti, lo vedremo al momento opportuno allorchè sarà dato



di verificarle in processo. Fin da ora diciamo però che ci opponiamo alla lettura di tutti questi atti. Vi sono libri, articoli di stampa, che certamente non sono atti che possono essere letti, vi sono atti viziati da presenza di estranei per esigenze o istruttorie o non, vi è tutta una serie di atti assunti ai sensi del 165 bis, in ordine ai quali sempre del c.p., in ordine alla lettura dei quali ci opponiamo fin da questo momento, ricordando e facendo nostre le parole a proposito non solo di atti specifici riguardanti processi non ancora ... in ordine ai quali ancora non c'è giudicato, ma anche riguardo a sentenze ordinanze ed atti provenienti da autorità giudiziaria, in ordine ai quali atti dicevo, richiamiamo quanto detto dal



Presidente della Corte di Assise di Bologna, ed uso io il 165 bis, secondo il quale le ordinanze e le sentenze dei giudici sono solo opinioni, e non risultanze, ed invece ce ne siamo trovate, prima in requisitoria, e poi in sentenza, ordinanza di rinvio a giudizio quasi che fossero elementi di fatto.

PRESIDENTE: Avvocato lei... mi scusi se la interrompo, lei si era proposto di trattare questioni di nullità. Queste non sono questioni di nullità.

Avv. ODDO : Ma sul 165 bis e sugli altri atti, sono...

PRESIDENTE: Queste non sono questioni di nullità. Addirittura dovevano essere questioni di nullità del decreto di citazione. Quelle le abbiamo finite?

Avv. ODDO : Sì. No, c'è un ultimo punto che riguarda un richiamo sulle eccezioni

fatte dal, in sede istruttoria nelle
quali insisto tutte, rispetto ad
un...

PRESIDENTE: Lei mi deve allora riepilogare le
questioni che concernono la nullità
del decreto di citazione sono la
violazione dell'art. 376 ?

Avv. ODDO : Si.

PRESIDENTE: E quella della insufficienza del
termine assegnato alla difesa per
l'esame degli atti?

Avv. ODDO : 372 si signore, poi (incomp.) in
sede di 377 laddove si riverberano
nella, sull'ordinanza di rinvio a
giudizio...

PRESIDENTE: Cioè?

Avv. ODDO : Per esempio, vi sono una serie di
atti, che hanno condizionato
l'attività dell'istruttore...

PRESIDENTE: Questo non concerne con il decreto
di citazione avvocato.

Avv. ODDO : No, io parlo di nullità di

ordinanza di rinvio a giudizio
signor Presidente.

PRESIDENTE: Questo è merito.

Avv. ODDO : Tutte le nullità relative che sono
state proposte ai sensi del 377,
sono da ritenere riproposte in
questa sede, anche quelle rispetto
alle quali il Giudice Istruttore non
ha formulato nessuna osservazione.

PRESIDENTE: Va bene.

Avv. ODDO: Mi corre l'obbligo signor Presidente
in questo momento, perchè se non lo
faccio ora non ho proceduralmente
quando farlo, di segnalare come la
notazione del Giudice Istruttore,
con riguardo alla eccezione
formulata in ordine alla recezione
della relazione dell'Alto
Commissario in atti, sia
assolutamente infondata. L'Alto
Commissario, non aveva il potere di
compiere questa relazione. Questa



relazione non poteva stare in atti, questa relazione non poteva essere presa non dico a modello, ma soprattutto non poteva essere presa a materia dei provvedimenti giudizidionali, come invece è stato fatto, perchè un mandato di cattura è stato prodotto ampiamente saccheggiando tale relazione. Infatti i poteri dell'Alto Commissario, secondo il D.L. 6.09.82, erano soltanto poteri di coordinamento fra organi di amministrazione e di polizia, questo potere è rimasto pure con la riforma dell'88; potere di accesso presso enti; che è stato trasformato nella riforma dell'88 in poteri di acquisizione di notizie, e poi poteri di polizia, di pubblica sicurezza, e non poteri di polizia giudiziaria. Era possibile all'Alto



Commissario, ai sensi delle legge dell'88 acquisire atti non coperti dal segreto istruttorio, atti di processi non coperti dal segreto istruttorio, ma non certamente ingerirsi nei processi come invece è avvenuto, poichè non è soggetto processuale, poichè non ha poteri processuali, poichè tra l'altro ha compiuto con quella relazione ed io non posso certamente affrontare il problema di merito a questo punto, una serie di valutazioni che sono erronee in punto di fatto pensiamo per esempio al richiamo sugli elementi di specifica raiban, che invece sono contraddetti per gli esecutori materiali dell'omicidio Mattarella, o che sono opinioni non controllabili, perchè mai noi potremo interrogare il dottore D'Ambrosio che ha scritto questa

relazione. Debbo dire per altro, che in questa relazione è fatto abbondante uso di atti estranei al processo, come schede di provenienza assolutamente incerta, perchè non sottoscritte, oppure tanto per completare l'analisi, l'uso di fonti ampiamente squalificate come Izzo, Pellegrino, e Lo Puzzo, alcune delle quali sono oggi imputati di calunnia nell'ambito di questo processo. Questo per stabilire qual'era il fondamento della eccezione difensiva. Grazie Signor Presidente.

PRESIDENTE: Fatemi verbalizzare.

PUBBLICO MINISTERO (Dr. Lo Forte): Presidente mi scusi, un chiarimento da parte dell'avvocato Oddo. L'avvocato Oddo quindi riproduce tutte le eccezioni già dedotte nella memoria del 02.05.91 in questa sede senza ometterne alcuna? Voglio dire,



riproduce...

PRESIDENTE: L'unica nuova mi pare quella.

PUBBLICO MINISTERO (Dr. Lo Forte): Forse non mi sono spiegato. A prescindere da quelle nuove poste oggi, riproduce tutte quelle già formulate nella memoria del 09.05?

Avv. ODDO: Anche nelle note si fa questo riferimento.

PUBBLICO MINISTERO (Dr. Lo Forte): Va bene.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

PRESIDENTE: Per le Parti Civili chi interviene?

VOCE: Presidente per la parte civile, partito democratico...

Avv. FILECCIA: Presidente mi scusi, siccome io debbo intervenire appunto sulla costituzione di parte civile, sulla legittimazione di alcune parti civili, non vorrei....

PRESIDENTE: Allora facciamo così... Ci sono altri difensori che debbono svolgere



istanze, eccezioni? Difensori degli imputati.

DIFENSORE DI IZZO: Presidente sono difensore di Izzo, non so esattamente il momento processuale per la semplice ragione che ritengo che il dibattimento non sia stato ancora dichiarato aperto. Tuttavia ho sentito lo svolgimento delle eccezioni da parte del collega che debbo ritenere essere questioni preliminari...

PRESIDENTE: Sì, ma lei deve fare altre eccezioni?

DIFENSORE DI IZZO: Ecco esattamente. Non vorrei essere intempestivo, ma non vorrei neanche farla se non è il mio momento. Ecco la mia...

PRESIDENTE: Sentiamo l'avvocato Fileccia.

Avv. FILECCIA: Avvocato Fileccia, nell'interesse dei propri assistiti si oppone alla costituzione di parte Civile dell'onorevole Achille Occhetto, per

carenza assoluta di legittimazione.

PRESIDENTE: Quella effettuata in istruttoria o quella effettuata oggi?

Avv. FILECCIA: E' la stessa Presidente. E' la stessa, comunque mi oppongo a tutte e due le costituzioni, ma soprattutto all'ultima che non credo che sia diversa da quella fatta nel periodo istruttorio. Comunque Presidente io mi oppongo alla costituzione di Parte Civile dell'onorevole Achille Occhetto, quale rappresentante del... quale segretario del partito della Sinistra... Democratico della Sinistra, per carenza assoluta di legittimazione. Non risulta a questa difesa e comunque non risulta a nessuno credo, che l'Onorevole Pio La Torre iscritto al partito Comunista Italiano, anzi esponente qualificatissimo, sia mai stato



iscritto al partito Democratico della Sinistra, per altro per motivi ovvi, quindi non avrebbe potuto dare all'Onorevole Achille Occhetto segretario del partito Democratico della Sinistra la legittimazione a costituirsi. Quindi per tanto chiedo l'estromissione di questa parte civile.

PRESIDENTE: Va bene. Prego Avvocato.

DIFENSORE DI IZZO: Presidente la questione che solleva Izzo è di incompetenza territoriale. Come ho detto prima, non sapevo se era il mio momento, perchè deve essere...

PRESIDENTE: Prego, prego.

DIFENSORE DI IZZO: La questione nasce dall'imputazione che è sollevata ad Izzo, che è di calunnia continuata ed aggravata. Aggravata dal 112 n.2. Ora il capo di imputazione individua il tempo ed il luogo così: in



Alessandria l'8 ed 17.08.1989.
Quindi il primo interrogativo che certamente viene posto è quello che vuole la ragione per la quale oggi la Corte di Assise di Palermo debba giudicare Izzo. Quindi vi è già prima di tutto una incompetenza per materia, Izzo è imputato per calunnia non deve rispondere certamente dinanzi alla Corte di Assise, ma soprattutto l'altra è di questione territoriale. Il reato è stato commesso come dice il capo di imputazione in Alessandria, l'interrogativo da parte del P.M. e da parte del Giudice Istruttore, non è stato assolutamente affrontato, tantè che Izzo viene oggi qui a rispondere senza sapere per la ragione per la quale non è stato posto davanti al suo giudice che è sicuramente il Tribunale di



Alessandria. Mi faccio carico di rispondere a questo interrogativo, immaginando le ragioni per le quali i Magistrati inquirenti lo hanno collocato in questo grosso processo. Evidentemente hanno fatto riferimento all'art. 45 n.4. Cioè ad una connessione tra questo procedimento che riguarda Izzo imputato di calunnia e l'altro grosso procedimento che riguarda l'omicidio (incomp.) Questa connessione rogatoria ai sensi dell'art. 45 n.4 ha avuto ampia trattazione nella dottrina, nella giurisprudenza oggi addirittura abbiamo un capovolgimento sotto questo aspetto, ma evidentemente noi dobbiamo attenerci al vecchio codice, perchè questo è il rito, però nel condensare praticamente quanto ha detto la giurisprudenza



leggo questo solo principio:
L'essenzialità della trattazione
congiunta di reati tra loro
teologicamente legati. Questo è il
presupposto. Con una influenza
probatoria reciproca posta in
termini di assolutezza quali
conditio sine qua non per la
sussistenza del reato o della
circostanza. Il che trasportato in
questo processo sta a significare,
che nei reati più gravi per i quali
voi giudicate, siete competenti a
giudicare i reati di omicidio,
questi reati sono determinanti ai
fini di raggiungere la prova del
reato di calunnia commesso da Izzo,
ed al contrario il reato di calunnia
o la prova del reato di calunnia
commesso da Izzo, è determinante
sotto il profilo probatorio, è
essenziale per raggiungere la prova



dei reati più gravi come ho
detto, contestategli....

Fine nastro registrato.

Clonara b sek